



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

**“REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE”**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 30/05/2018

INDICE

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Il Regolamento
- Art. 2 - Competenze
- Art. 2 bis - Registro delle sepolture
- Art. 3 – Norme generali

CAPO 2 – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- Art. 4 - Denuncia dei decessi
- Art. 5 - Rinvenimento di parti di cadavere
- Art. 6 - Decesso nel territorio comunale
- Art. 7 - Nati morti e prodotti abortivi
- Art. 8 - Morte per malattie infettive
- Art. 9 - Morte per causa delittuosa

CAPO 3 – DEPOSITO DEI CADAVERI NEL FERETRO

- Art. 10 - Deposito dei cadaveri nel feretro
- Art. 11 - Caratteristiche dei feretri

CAPO 4 – TRASPORTO DEI CADAVERI

- Art. 12 - Trasporto dei cadaveri
- Art. 13 - Cortei funebri
- Art. 14 - Trasporto di resti ossei

CAPO 5 – INUMAZIONI

- Art. 15 - Campi di inumazione
- Art. 16 - Inumazioni
- Art. 17 - Deposito nelle fosse
- Art. 18 - Cura delle sepolture
- Art. 19 - Collocamento lapide

CAPO 6 – TUMULAZIONI (SEPOLTURE PRIVATE)

- Art. 20 - Tumulazioni

Art. 21 – Deposito provvisorio

Art. 22 – Caratteristiche delle casse

CAPO 7 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 23 - Esumazioni ordinarie e straordinarie

Art. 24 – Operazioni vietate

Art. 25 - Risultanze delle operazioni

Art. 25 bis – Rinvenimento valori nel corso di operazioni cimiteriali

Art. 25 ter – Disponibilità dei materiali

Art. 26 - Estumulazioni

Art. 27 – Esumazioni, Estumulazioni e Traslazioni autorizzate dal Sindaco

Art. 28 - Costi delle operazioni cimiteriali

CAPO 8 - CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 29 – Autorizzazione alla cremazione di cadaveri, di resti mortali e di parti anatomiche riconoscibili

Art. 30 – Autorizzazione per l'affidamento personale delle ceneri

Art. 31 – Modalità conservativa delle urne affidate a familiari

Art. 32 – Controlli

Art. 33 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

Art. 34 – Cinerario comune – Area per dispersione ceneri

Art. 35 – Caratteristiche delle urne cinerarie

Art. 36 – Trasporto delle urne cinerarie

Art. 37 – Autopsie

Art. 38 - Imbalsamazione

CAPO 9 – Concessioni cimiteriali

Art. 39 – Sepolture private nei cimiteri

Art. 40 – Tariffe di concessione

Art. 41 – Contratti di concessione

Art. 42 – Spese di manutenzione

Art. 43 – Realizzazione tombe di famiglia o monumenti

- Art. 44 - Concessioni di aree e tombe di famiglia
- Art. 45 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 46 – Diritto di sepoltura
- Art. 47 – Diritti delle concessioni
- Art. 48 – Modalità di assegnazione sepolture
- Art. 49 – Concessioni
- Art. 50 - Durata delle concessioni
- Art. 51 – Estensione di concessione
- Art. 52 – Loculi e celle ossario
- Art. 53 – Disposizioni tecniche
- Art. 54 - Divisioni subentri e volture
- Art. 55 – Revoca
- Art. 56 – Decadenza
- Art. 57 – Estinzione
- Art. 58 – Retrocessione
- Art. 59 - Concessioni cimiteriali a tempo determinato eccedente i 99 anni
- Art. 60 – Illuminazione votiva

CAPO 10 – Polizia del cimitero

- Art. 61 – Polizia del cimitero
- Art. 62 – Cura e manutenzione
- Art. 63 – Divieti
- Art. 64 – Contravvenzioni
- Art. 65 - Immemoriale
- Art. 66 – Disposizioni finali

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Il Regolamento

Il presente regolamento prescrive le norme di polizia mortuaria e dei servizi funebri e cimiteriali.

Art. 2 Competenze

Le competenze proprie del Comune si esercitano a mezzo degli uffici comunali preposti, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

La vigilanza ed il controllo spettano al Comune, che si avvale dell'Azienda USL per gli aspetti igienico-sanitari (art.6 c.3 LR 19/04: l'Azienda USL non ha potere d'iniziativa).

Le operazioni cimiteriali comprese nel presente titolo sono effettuate in via esclusiva dal Comune, tramite il soggetto gestore

Art.2 bis Registro delle sepolture

Presso il Comune, che si avvale anche del soggetto gestore, è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

Il Registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai Cimiteri Comunali.

Ad ogni posizione nel registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che trova riscontro nelle planimetrie cimiteriali.

Nel Registro viene annotata ogni sepoltura, in campo di inumazione o concessa in uso, singola o familiare, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

Il Registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) l'indicazione della collocazione delle salme;
- c) le generalità del concessionario o dei concessionari e quelle del primo intestatario ai fini della comunicazione;
- d) gli estremi dell'atto di concessione, suo oggetto e durata;
- e) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

f) le operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri, con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Il registro delle sepolture è tenuto con modalità informatiche. Annualmente, copia su supporto informatico, è depositata presso l'archivio comunale

Art. 3 Norme Generali

Nei cimiteri comunali hanno diritto ad essere sepolti: a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri delle persone morte fuori Comune, ma che abbiano avuto in esso in vita la residenza ed i coniugi e figli degli stessi, pur non avendo mai avuto la residenza nel Comune;

c) i cadaveri di persone non residenti in vita nel comune di Vigarano Mainarda e deceduto fuori di esso ma aventi il diritto di seppellimento in una edicola, tomba di famiglia, sepolcro privato esistente nel cimitero comunale con le modalità di cui all'art. 46 del presente regolamento.

d) i resti ossei e le ceneri delle persone anche nei casi non sopra indicati

e) i nati morti ed i prodotti di concepimento di cui all'art. 7 DPR 10.9.90 nr. 285

f) Potranno essere sepolti nei cimiteri comunali i minori di età che, che anche mai residenti nel comune di Vigarano Mainarda abbiano, nei cimiteri comunali, già sepolti altri parenti elencati nell'articolo 46, comma 2, del regolamento di polizia mortuaria alla voce "LINEA RETTA E COLLATERALI".

CAPO 2 – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 4 Denuncia dei decessi

I familiari, i direttori di istituti, di ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso.

All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avviene il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio etc. del defunto, di cui ai moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.

All'infuori dei casi contemplati dai precedenti 1° e 2° comma, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause di morte.

Art. 5 Rinvenimento di parti di cadavere

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito

comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'autorità che riceve la notizia del ritrovamento incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Le autorizzazioni per la sepoltura nel cimitero, sono rilasciate dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 6 Decesso nel territorio comunale

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla unità sanitaria locale competente.

Nell'ospedale la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

La struttura di medicina legale dell'Azienda USL di Ferrara coordina e supervisiona l'attività di medicina necroscopica (art. 8 c.1 LR 19/04)

La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e comunque non dopo le trenta ore.

Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo il certificato previsto dall'art. 74 dell'Ordinamento dello Stato Civile approvato con D.P.R. 3/11/2000 n. 396.

Art.7 Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396 sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli da 1 a 6 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione delle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'unità sanitaria locale accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 8 Morte per malattie infettive

Il medico che fa la diagnosi di malattia infettiva come causa di morte (anche il solo sospetto), deve darne immediata segnalazione al Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara.

Art. 9 Morte per causa delittuosa

Sulla base della dichiarazione dei medici, incaricati di constatare il decesso, che la morte non è presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentito il medico addetto del servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale competente.

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla osta dall'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in un luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà dato le opportune disposizioni.

CAPO 3 – DEPOSITO DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 10 Deposito dei cadaveri nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Non essendo presenti luoghi di osservazione nel territorio com.le, escluse le abitazioni ove avviene il decesso, si farà riferimento agli obitori dei Comuni limitrofi dotati di regolare autorizzazione.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 11 Caratteristiche dei feretri

I feretri, da inumarsi in campo comune devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Per le tumulazioni, che temporaneamente vengono effettuate in tombe o cappelle private indipendentemente dalla durata di concessione, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri.

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti, sarà collocata una targa col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello.

Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

CAPO 4 – TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 12 Trasporto dei cadaveri

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficio dello Stato Civile rilascerà il permesso di seppellimento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della U.S.L.

I trasporti sono gratuiti e l'onere è a carico del Comune a favore di persone defunte indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia totale disinteresse da parte dei familiari.

I trasporti funebri sono a pagamento, in tutti gli altri casi.

Art. 13 Cortei funebri

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero; oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose secondo gli orari determinati e resi noti dal Sindaco.

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 14 Trasporto di resti ossei

Il trasporto di ossa umane, ferme restando le autorizzazioni, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme.

Le ossa umane debbono in ogni caso essere raccolte in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO 5 – INUMAZIONI

Art. 15 Campi di inumazione

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

Nei cimiteri comunali può essere riservata una zona di campo comune, da utilizzare al verificarsi di decessi di persone professanti religioni diverse da quella cattolica, solo dopo aver ricevuto specifiche richieste. I campi di inumazione saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo. Tale cippo sarà posto a cura del personale addetto del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno: il suo numero sarà riportato nell'apposito registro.

Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto, solo nei casi di indigenza da parte dei famigliari.

Art. 16 Inumazioni

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private; le prime hanno una durata di anni 10 dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata, le seconde sono sepolture private per inumazioni di durata superiore a quella di dieci anni, effettuate in aree on concessione

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre: soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazioni chirurgiche, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco che provvederà per l'inumazione, facendo redigere apposito verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel Cimitero

Art. 17 Deposito nelle fosse

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corda o braccia o a mezzo di apposito sicuro meccanismo.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc...

Art. 18 Cura delle sepolture

Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio.

In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 19 Collocamento Lapide

Sui campi comuni sono permessi, dopo che sono trascorsi almeno 6 mesi dal seppellimento, il collocamento di croci o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni massime di mt. 1,50 di lunghezza e mt. 0,60 di larghezza, previa richiesta indirizzata al Sindaco, la relativa autorizzazione, ed il pagamento degli oneri determinati dalla giunta comunale.

Le scritte dovranno essere limitate al cognome, nome, età data di nascita e di morte e nome di chi fa apporre il ricordo. È consentito il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo, nonché delle rituali brevi espressioni. Dietro analoga domanda è facoltà del Sindaco di autorizzare altre iscrizioni integrative, che dovranno comunque essere decorose e non in contrasto con l'austerità del cimitero.

CAPO 6 – TUMULAZIONI (SEPOLTURE PRIVATE)

Art. 20 Tumulazioni

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

I loculi sono capaci di un solo feretro, tuttavia è consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico loculo, solo in presenza di feretro.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta termica.

Art.21 Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano è consentito il deposito provvisorio.

La suddetta sepoltura provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) Per coloro che richiedano l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) Per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) Per coloro che hanno presentato richiesta di sepoltura in manufatti da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Comune limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori necessari e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro, resti ossei o ceneri, per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga il Comune previa diffida, provvederà ad inumare la salma in campo comune, ossario comune o cinerario comune.

Art. 22 Caratteristiche delle casse

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO 7 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 23 Esumazioni ordinarie e straordinarie

Per esumazione si intende l'operazione cimiteriale che consente di recuperare i resti mortali di un defunto sepolto nel terreno.

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate con ordinanza del Sindaco.

Si possono effettuare quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

Le esumazioni straordinarie dei defunti possono essere eseguite prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia.

E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il cimitero e l'altra dovrà essere depositata all' Ufficio di Stato Civile.

In presenza di disinteresse scritto o di mancato interesse i defunti derivanti dall'operazione saranno comunque esumati ed i resti ossei rinvenuti verranno collocati in ossario comune.

In presenza di resti mortali gli stessi potranno essere reinumati o in mancanza di volontà contraria scritta degli aventi titolo potranno essere cremati così come previsto dall'art.11 c.5 della L.R. 19/2004 e le risultanti ceneri collocate nel cinerario comune.

Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura viene data notizia con pubbliche affissioni all'Albo Pretorio del comune e all'ingresso del cimitero degli elenchi dei campi comuni o delle altre sepolture in scadenza, per almeno 30 giorni precedenti quelli delle operazioni cimiteriali.

Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per i resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio alla cremazione.

Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

Art. 24 Operazioni vietate

È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario della U.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 25 Risultanze delle operazioni

RESTI MORTALI (fenomeni cadaverici trasformativi):

E' vietato eseguire sui cadaveri tumulati operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo e tumulato al momento della tumulazione.

RIFIUTI DA ESUMAZIONE E DA ESTUMULAZIONE:

I rifiuti di esumazione e di estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibili da quelli utilizzati per la raccolta alle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del Cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.

Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal personale addetto del cimitero per la successiva consegna alle famiglie; nel caso di manifestato disinteresse da parte di queste ultime essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Art. 25 bis Rinvenimento valori nel corso di operazioni cimiteriali

Qualora si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali nel corso di esumazioni, estumulazioni o altre attività di disseppellimento per traslazioni, gli aventi diritto possono darne avviso al gestore dei servizi cimiteriali, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

E' preferibile che al momento dell'operazione cimiteriale i richiedenti presenzino ed assistano all'eventuale recupero.

Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti degli uffici cimiteriali.

Gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti e non reclamati all'atto della operazione dagli aventi titolo, vengono lasciati sul defunto e seguiranno la successiva sepoltura, fatto salvi i casi di collocazione resti ossei in ossario comune o ceneri in cinerario comune.

In questo caso devono essere consegnati da parte del personale operativo, al Comune che redigerà verbale di rinvenimento e provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 25 ter Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comunali e private, al momento delle esumazioni od alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarle in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o altrimenti alienarli col metodo dell'asta pubblica.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Le croci le lapidi ed i copritomba che rimangono a disposizione del Comune, dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni possono essere cedute gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulle sepolture di qualche parente che ne sia sprovvisto purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere a richiesta concessi alla famiglia.

Il DPR n.254/2003 "regolamento recante disciplina dei rifiuti sanitari all'art.2 lett. F) definisce gli oggetti metallici o non asportati prima della cremazione (maiglie, croci, etc.) rifiuti derivanti da attività cimiteriale e quindi conferibili unicamente allo smaltimento.

Art. 26 Estumulazione

Per estumulazione si intende l'operazione cimiteriale che consente di recuperare i resti mortali di un defunto sepolto in muratura, in un loculo o sepoltura di famiglia.

Le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

Le estumulazioni ordinarie vengono programmate dal Comune allo scadere del periodo di concessione, salvo eventuale richiesta da parte degli aventi diritto prima della data di scadenza.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- A richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- Su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Le estumulazioni di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua vengono effettuate solo a richiesta delle persone interessate.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, possono essere:

- a) inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica mediante un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.
- b) avviati alla cremazione ai sensi della L.R.N.19/2004 come previsto dal presente Regolamento.

Nei campi comuni destinati alle inumazioni, la permanenza dei cadaveri estumulati od esumati e non mineralizzati, dovrà avere una durata minima di 5 anni.

A richiesta degli interessati (all'atto della domanda di estumulazione) l'Ufficio di Polizia Cimiteriale può autorizzare la ritumulazione del feretro previa verifica della tenuta del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

E' esclusa la possibilità di rilasciare nuove concessioni di tombe interrate, aree dove sono state costruite tombe interrate e aree per la costruzione di tombe interrate in tutti i cimiteri comunali, fintanto che l'Amministrazione non adotterà un nuovo piano di ristrutturazione e/o riorganizzazione dei campi delle tombe di famiglia.

Art. 27 Esumazioni, estumulazioni e traslazioni autorizzate dal Sindaco

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'esumazione, estumulazione e/o la traslazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, se ne constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora si constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle

disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche.

Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che varranno, caso per caso, dettate dal Coordinamento Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285.

Durante le operazioni di esumazioni ed estumulazioni l'accesso ai cimiteri comunali sarà riservata ai soli operatori cimiteriali, alle autorità sanitarie, alle autorità locali, ai funzionari comunali ed ai parenti dei defunti.

Art. 28 Costi Operazioni Cimiteriali

Tutte le operazioni cimiteriali sono a pagamento, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, ad eccezione del caso in cui le predette operazioni riguardino salme di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari, secondo i criteri stabiliti con determina dirigenziale.

CAPO 8 - CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 29 Autorizzazione alla cremazione di cadaveri, di resti mortali e di parti anatomiche riconoscibili.

L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale di Stato Civile del comune di decesso che la rilascia, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica Indicazione che il cadavere può essere cremato.

In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:

a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione.

L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari;

c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75. 76 e 77 del codice civile e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, con dichiarazione sottoscritta con le modalità previste dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

nel caso di irreperibilità degli aventi titolo si applica quanto previsto dal comma 5;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

È consentito cremare i resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previa richiesta del coniuge o, in difetto, di altri parenti aventi titolo, individuati ai sensi degli articoli 74, 75. 76 e 77 del Codice Civile, che dimostrino valida legittimazione e previo consenso di tutti gli interessati.

Nel caso di irreperibilità degli aventi titolo si applica quanto previsto al comma 5. Per la cremazione dei suddetti resti mortali non è necessaria la documentazione di cui al comma 1).

Il Sindaco, può disporre con specifica ordinanza la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

- delle circostanze rilevate;
- del periodo di effettuazione della cremazione;
- del luogo di deposito temporaneo delle ceneri,
- anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi 12 mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Può essere richiesto il parere dell'Azienda U.S.L. solo per i casi di cui all'art.12 della L.R. 19/04

Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali e non è necessaria la documentazione di cui al punto 1.

La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'AUSL del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.lgs. 15/2003 n. 254.

Per le cremazioni di resti provenienti da esumazioni e estumulazioni ordinarie dovranno essere osservate procedure previste dal vigente regolamento nazionale di Polizia Mortuaria, e dalle circolari Ministero della Sanità nr. 24/93 e 10/98 e nel rispetto della Legge Regionale n.19/2004, nonché delle norme che saranno emanate in merito.

Art. 30 Autorizzazione per l'affidamento personale delle ceneri

La legge regionale Emilia Romagna n.19 del 29/07/2004 determina le possibilità di dispersione ed affidamento personale delle ceneri.

L'affidamento personale di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità richiamate all'articolo precedente o sulla base della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata con dichiarazione resa del coniuge (se presente) e da tutti i congiunti di primo grado (figli e genitori) di fronte a Pubblici Ufficiali la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità richiamate all'articolo precedente o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata, con dichiarazione resa del coniuge (se presente) e da tutti i congiunti di primo grado (figli e genitori) di fronte a Pubblici Ufficiali la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata. Rimane inteso che l'affidamento avverrà solo con accettazione da parte dell'affidatario indicato, che dovrà firmare apposito verbale.

L'urna cineraria è tumulata a titolo oneroso a carico degli aventi titolo stessi, mediante concessione di nicchia o celletta per il periodo previsto dall'apposito regolamento. nel cimitero.

I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti elementi o documentazione:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del Comune;
- d) l'obbligo per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento;
- e) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- f) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;
- g) dichiarazione di non sussistenza di impedimenti o vincoli all'affidamento sanciti dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

All'istanza dovrà essere allegata la volontà espressa dal defunto o copia conforme in una delle seguenti forme:

testamento pubblico, segreto oppure olografo, debitamente pubblicato;

in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, si ritiene valida la volontà manifestata con dichiarazione resa del coniuge (se presente) e da tutti i congiunti di primo grado (figli e genitori) di fronte a Pubblici Ufficiali la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata.

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria, necessitando anche dell'autorizzazione al trasporto (in bollo).

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta.

Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

per affidamenti autorizzati di urne: dei dati anagrafici e delle residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;

per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero: dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;

per i recessi dall'affidamento: dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;

della data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Art. 31 Modalità conservative delle urne affidate a familiari

In caso di affidamento personale l'urna deve essere contenuta in colombaro che abbia destinazione stabile e sia garantito da ogni profanazione.

Per colombaro, ai fini e per gli effetti del presente documento disciplinante l'affidamento delle ceneri a privati, si intende un luogo o spazio circoscritto, stabile e non amovibile, nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno.

Il materiale di cui è costituito deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione.

L' affidatario deve assicurare la propria meticolosa custodia delle ceneri trattandole con rispetto e dignità in quanto spoglia mortale.

L' urna deve essere sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

L' urna cineraria deve essere di materiale solido resistente a urti accidentali.

Art. 32 Controlli

Il Comune vigila e controlla anche periodicamente sull' effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare.

L'affidatario delle ceneri deve sottoscrivere che accetta i controlli (al domicilio).

Art. 33 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso; in caso di dispersione di ceneri già tumulate (art.11 c.6 L.R.n.19) l'autorizzazione compete all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza anagrafica del deceduto.

la richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'Indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse.

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà espressa dal defunto in forma scritta secondo le seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla dispersione fatta in data successiva a quella disposizione testamentaria stessa;
- b) Iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere del familiare;
- c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, si ritiene valida la dichiarazione resa del coniuge (se presente) e da tutti i congiunti di primo grado (figli e genitori) di fronte a Pubblici Ufficiali la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata (allegato direttiva regionale L.19/2004).

unicamente:

- a) in apposita area a ciò destinata in almeno un cimitero;
- b) in natura, all'interno del territorio comunale, in aree esterne, pubbliche, lontano dai centri abitati, o in aree eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale, In assenza di specifica indicazione da parte del defunto;
- c) la dispersione in mare, nei laghi, nell'alveo di fiumi e torrenti, è sempre consentita, purché nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
- d) in aree private: la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
- e) nel cinerario comune.
- f) in apposita area interna al cimitero denominata "Giardino delle Rimembranze".

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, c.1, n° 8 del decreto Legislativo 301 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, da tutti essi. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente titolo o dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13 della Legge Regionale n.1912004;

Le ceneri già custodite presso i cimiteri possono essere disperse secondo le modalità previste dal presente regolamento. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui le ceneri sono custodite.

Qualora la dispersione avvenga in comune diverso dal comune di Vigarano Mainarda, ma in territorio nazionale, l'Ufficiale di Stato Civile dovrà dare apposita comunicazione al comune stesso.

Art. 34 Cinerario comune – Area per dispersione ceneri

In almeno un cimitero del comune è presente un cinerario comune per la conservazione di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Il cinerario comune è costituito da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico. A questo fine possono essere destinati anche manufatti cimiteriali esistenti.

In almeno un cimitero del comune è presente un'area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri denominata "Giardino delle Rimembranze".

Art. 35 Caratteristiche delle urne cinerarie

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Le urne cinerarie devono essere di materiale solido resistente a urti accidentali e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.

Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel Regolamento comunale di igiene e sanità.

Art. 36 Trasporto delle urne cinerarie

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest' ultimo conservato.

Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà. Possono altresì essere affidate:

- in forma personale a familiari e negli altri casi previsti dall'art.11 c.3 dalla L.R. n.19/2004.

Art. 37 Autopsie

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

Art. 38 Imbalsamazione

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà.

distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuato osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 6,69 e 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 in quanto applicabili.

CAPO 9 – CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 39 Sepolture private nei cimiteri

Il Comune pone a disposizione dei privati:

Aree per la costruzione di tombe di famiglia (edicole, campetti ecc.) con durata di concessione di 99 anni;

Tombe di famiglia edificate con durata di concessione di 99 anni;

Loculi e Ossarietti per la raccolta di feretri, resti mortali, resti ossei e ceneri per le sepolture individuali con durata concessione di 30 anni;

Biloculi, Triloculi, Quadriloculi, Biossarietti e Triossarietti composti da loculi o ossarietti attigui tra di loro ovvero definiti come concessioni di manufatti plurimi con durata concessione di 99 anni;

La concessione riferita alla casistica di cui sopra è subordinata al pagamento del corrispettivo di cui all'apposito tariffario.

Art. 40 Tariffe di Concessione

Le tariffe di concessione relative alle diverse tipologie di sepoltura di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Municipale.

Le spese inerenti e conseguenti le concessioni sono ad esclusivo carico dei concessionari

Art. 41 Contratti di concessione

Le concessioni cimiteriali dei loculi, ossari ed aree, devono risultare da regolare contratto scritto, steso nelle forme previste dalle leggi vigenti al momento della sottoscrizione del contratto medesimo e a spese del concessionario.

Art. 42 Spese di manutenzione

Le spese di manutenzione delle edicole di famiglia, loculi o celle ossario sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Le spese di muratura sono a carico dei concessionari.

Le spese occorrenti per l'esecuzione di quanto sopraindicato, come pure la manutenzione delle lapidi, rimarranno a carico dei concessionari o dei suoi eredi, a cui si potrà sostituire d'ufficio il Comune con diritto di piena rivalsa e rimborso, quando, chiamati anche verbalmente il concessionario od eredi a provvedere alla suddetta manutenzione ed al restauro, avessero a rifiutarsi o comunque non provvedessero.

Art. 43 Realizzazione tombe di famiglia o monumentali

Previa deliberazione della Giunta Comunale che individua apposite aree, potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati.

I singoli progetti debbono essere approvati dal Comune.

All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Potranno altresì essere conferite in concessione nel rispetto delle normative contrattuali vigenti, anche edicole di famiglia costruite dall'Amministrazione Comunale nell'ambito dei propri interventi diretti.

L'erezione di cappelle o monumenti di famiglia, di tombe individuali o di famiglia non attribuiscono al concessionario il diritto di proprietà nel cimitero, ma soltanto quello di sepoltura.

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi la prescritta comunicazione al Comune.

Art. 44 Concessioni di aree e tombe di famiglia

Le tombe di famiglia e le aree possono essere concesse a persone fisiche o enti, corporazioni, fondazioni.

Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.

Possono essere concesse in uso aree e tombe di famiglia direttamente costruite dall'amministrazione comunale, solamente a coloro che abbiano risieduto o che risiedano nel territorio comunale.

La concessione viene effettuata in base all'ordine di ricevimento delle domande, fermo restando le altre disposizioni del presente regolamento.

Le concessioni dei terreni per la costruzione di edicole di famiglia e le concessioni di tombe di famiglia già edificate, hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.

Alla morte del titolare della concessione subentrano gli aventi titolo e cioè, il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali, gli altri parenti (ex art. 565 cod. civile), i quali rispondono in solido a norma della legge degli obblighi derivati dalle concessioni salvo la possibilità di dichiarare il disinteresse all'intestazione.

La concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia nel caso in cui l'area sia utilizzata per sepoltura del tipo ad inumazione, detta area deve essere dotata di adeguato ossario ai sensi di quanto disposto dall'art. 90 c. 2 del DPR 285/90.

Art. 45 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

All'interno dei Cimiteri del Comune di Vigarano Mainarda, può essere riservata apposita zona ove la Giunta Com.le potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo del sociale, scientifico, letterario e artistico.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare gratuitamente nei Cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

I Cittadini di cui ai commi precedenti per avere il diritto di assegnazione gratuita dovranno essere nati e/o aver risieduto nel Comune di Vigarano Mainarda.

La relativa delibera di Giunta Com.le dovrà indicare le motivazioni a fondamento della precisa individuazione degli aventi diritto.

Art. 46 Diritto di sepoltura

Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato ai concessionari e ai loro famigliari, fino al completamento della capienza del sepolcro.

Fra gli aventi diritto di sepoltura sono compresi quanti riportati nel seguente specchietto:

PARENTI IN LINEA RETTA	COLLATERALI
Nonni	Fratelli
Genitori	Nipoti
	Zii
Figli	Cugini
nipoti	
pronipoti	
NON SERVE ASSENSO	SERVE DICHIARAZIONE DI ASSENSO

Pertanto si intenderanno far parte degli aventi titolo al diritto di sepoltura, oltre agli ascendenti in linea retta (nonni, figli, nipoti) anche gli affini e i collaterali fino al 6° grado (suoceri, fratelli, cognati, nipoti, ecc.) con l'unica differenza che mentre per i primi (ascendenti e discendenti in linea retta) il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione, per i secondi (collaterali, affini, coniuge, uniti civilmente e coppie di fatto) la sepoltura deve essere

autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione da presentarsi all'Ufficio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti darà il nulla-osta.

I casi di "convivenza" verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

L'assenso rilasciato dal titolare non è assoggettato al pagamento di alcuna tariffa.

La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2 comma dell'art. 93, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

Art. 47 Diritti delle concessioni

La concessione non dà diritto di proprietà, ma soltanto quella di sepoltura dei defunti in essa indicate, restando vietato il trasferimento a terzi sia per vendita che per donazione.

Il diritto di uso relativo ai manufatti cimiteriali come sopra specificati passeranno alla morte del concessionario agli eredi nei modi indicati dall'art. 49 del presente regolamento.

La concessione di può avvenire solamente nel caso in cui vi sia la necessità di tumulare un defunto (cadavere e/o resti mortali) in loculi, e/o resti ossei e/o ceneri in nicchie e/o ossari e/o manufatti plurimi. Non è consentita la concessione senza la presenza di feretro, salvo quanto disposto dall'articolo 52.

La concessione di edicole di famiglia o di aree per la loro costruzione, può essere effettuata indipendentemente dalla presenza di un defunto da tumulare.

Art. 48 Modalità di assegnazione sepolture

L'assegnazione di loculi, ossari avviene in funzione della disponibilità al momento della richiesta.

E' possibile, qualora ci sia la possibilità, di abbinare più loculi e più ossarietti adiacenti concedendoli come manufatti plurimi "bi-tri-quadripli" per la durata di anni 99.

Art.49 Concessioni

A richiesta dei famigliari, il Comune può concedere il diritto di concessione per il coniuge del defunto o per il figlio convivente, purché detta richiesta sia fatta contemporaneamente a

quella del defunto stesso. Il rinnovo di tale concessione può essere fatto per gli anni occorrenti per raggiungere i 30 anni di tumulazione, previo pagamento di un diritto di concessione proporzionato al numero degli anni per i quali la stessa viene rinnovata.

In caso di necessità, da accertarsi con apposita ordinanza, i loculi già concessionati, possono temporaneamente essere utilizzati per la sepoltura di defunti diversi dagli aventi diritto la concessione. Nel caso di necessità da parte degli aventi diritto il defunto sarà traslato in altro loculo libero comunque. Le spese saranno a carico della amministrazione comunale.

Art. 50 Durata delle concessioni

La concessione in uso dei manufatti cimiteriali destinati ai seppellimenti avranno la seguente durata:

- anni 30 per per loculi ed ossari individuali
- anni 99 per l'uso di aree per la costruzione di tombe di famiglia, per tombe di famiglia direttamente costruite dall'Amministrazione e per Biloculi, Triloculi, Quadriloculi, Biossarietti e Triossarietti composti da loculi o ossarietti attigui tra di loro ovvero definiti come concessioni di manufatti plurimi.

Tutte le concessioni allo scadere potranno essere rinnovate per una sola volta per la stessa durata prevista per i singoli diversi tipi di manufatti così come determinata dal comma 1 del presente articolo, con le limitazioni del successivo comma.

È esclusa la possibilità di rinnovo di concessioni di tombe interrato e di aree ove sono state costruite tombe interrato.

Il rinnovo delle concessioni deve essere fatto entro la data di scadenza con deroga alle concessioni già in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Mortuaria, previo pagamento dei corrispettivi in tariffa. Il rinnovo va effettuato dal/dai concessionari ed in caso di decesso dagli aventi titolo fermo restando l'aggiornamento di intestazione previsto dall'art. 54.

Il rinnovo delle concessioni può essere effettuato anche in via anticipata alla data di scadenza fermo restando il massimo di rinnovo previsto dal contratto originale.

Per la proroga della durata di concessione delle edicole di famiglia di cui alla determina n.212 del 31/12/2003, non si applicano le disposizioni del presente articolo.

Qualora vi sia richiesta da parte unicamente del concessionario di tumulazione di un cadavere avente titolo in loculo con scadenza, all'atto di richiesta di tumulazione, inferiore ai 20 anni, è obbligatorio posticipare la scadenza della concessione perfezionando anticipatamente il rinnovo della concessione originale anche parziale purchè si raggiungano i 20 anni dalla data di tumulazione del nuovo defunto e fermo restando il corrispettivo previsto in tariffa. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione.

Art.51 Estensione di concessione

È consentito il prolungamento di concessione in presenza di tumulazione di altra salma non nominata nel contratto originario purché legata da parentela in linea retta tra il precedente defunto e/o il concessionario, per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

(esempio: anno 1995 concessione ad A, nel 2018 muore B, riduco A in resti e nello stesso loculo tumulo B. La concessione iniziale è di anni 30, scadrà nel 2025, ma per legge la salma di B deve minimo sostare per 20 anni, posso quindi prolungare la durata della concessione per altri 13 anni, oppure per anni 30 come ultimo rinnovo.)

Qualora vi siano richieste di sepoltura di feretri, resti ossei o ceneri in manufatti la cui tumulazione sia eccedente al numero di contenuti indicati nella concessione originale, verrà applicata la tariffa di estensione di concessione per gli anni residui della concessione originaria calcolata su un massimo di 15 annualità.

Qualora nel manufatto sia presente un apposito vano ossario la capienza verrà aumentata del 15% arrotondando per eccesso.

Art. 52 Loculi e celle ossario

Il diritto di tumulazione è circoscritto al defunto che espressamente verrà indicato nel contratto di concessione.

I loculi vengono dati in concessione solo in presenza del feretro, con la possibilità di tumulare successivamente, nel medesimo loculo, cassette resti ossei e/o urne cinerarie, fino a capienza del loculo stesso.

Le celle ossario possono contenere più urne cinerarie o cassette resti ossei se la dimensione del manufatto lo consente.

In entrambi i casi è dovuto il pagamento dei corrispettivi vigenti in tariffa: tumulazione e/o di estensione di concessione.

Gli eventuali lavori di rimozione e posa lapidi per tutti i manufatti sono a carico dei richiedenti. I manufatti non possono essere ceduti in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30.

Qualora il concessionario od aventi titolo non rinnovino la concessione, il Comune rientrerà in possesso dei manufatti individuali. I contenuti verranno estumulati e ricollocati in campo comune e/o ossario comune e/o cinerario comune. A fronte di disinteresse degli eredi e degli aventi diritto, in presenza di resti mortali non mineralizzati è altresì facoltà dell'Amministrazione provvedere alla cremazione ai sensi dell'art. 11 c.5 della L.R. n.19 del 29.7.2004 e le risultanti ceneri liberate nel cinerario comune

Nel caso in cui alla scadenza della concessione il concessionario risultasse irreperibile, con appositi avvisi collocati sul manufatto per un tempo sufficientemente lungo, e con successiva pubblicazione all'Albo Pretorio si procederà alle operazioni di cui sopra.

Art. 53 Disposizioni tecniche

Nel caso in cui si verificasse la perdita di liquidi provenienti dalle decomposizioni, il concessionario, o gli eredi, saranno tenuti all'immediata riapertura del manufatto, con le modalità indicate per le estumulazioni e ad eseguire prontamente ciò che sarà necessario per rimediare all'inconveniente.

Sulle lapidi oltre il nome ed il cognome del defunto e l'anno sia di nascita che di decesso potranno essere apposte altre iscrizioni, purché improntate alla massima semplicità, decorazioni e portalampane di carattere tipico, nonché il collocamento di fotografie, purché eseguite in modo da garantirne la durata nel tempo. Ogni ulteriore iscrizione deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco. È possibile, inoltre, installare mensola di dimensioni non superiori a quelle indicate nel successivo comma.

E' vietata la posa di oggetti che sporgano dalla lapide oltre 15 cm.

Art. 54 Divisioni subentri e volture

Più concessionari possono richiedere la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

L'istanza deve essere redatta e sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo, oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi fermo restando l'unanimità dei concessionari.

Allo stesso modo uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per se' e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia formulata come scrittura privata depositata presso l'Ufficio competente, comporterà accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia, non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto di utilizzazione.

Più concessionari di un'unica concessione possono regolare i propri rapporti interni per le spese straordinarie ed eventuali lavori di manutenzione con atto privato che diverrà parte integrante della concessione.

In caso di decesso del titolare di concessione di cui al presente titolo, i discendenti legittimi e gli altri soggetti che hanno titolo ai sensi del codice civile, entro 12 mesi dalla data del decesso devono richiedere la variazione dell'intestazione (voltura) di concessione in favore degli aventi diritto designandone uno quale rappresentante nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio preposto, esclusivamente nei confronti delle persone legittimate che assumono la qualità di concessionari.

Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

Art. 55 Revoca

Atto unilaterale del Comune con cui si interrompe la concessione prima della scadenza (anche se perpetua) per motivi di pubblica utilità.

Art. 56 Decadenza

Atto unilaterale del Comune in forza del quale si interrompe prima della naturale scadenza (o anche in caso di perpetuità) per inadempienza del concessionario.

La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da feretro, ceneri o resti ossei per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata;
- d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura previsto all'articolo 47;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal vigente regolamento;
- g) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione nei termini dell'articolo 54;
- h) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2.- La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3.- Si ha irreperibilità quando i nominativi e gli indirizzi dei concessionari ed aventi titolo non siano in possesso dell'ente o non siano stati reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

In casi di irreperibilità, previ accertamenti svolte dall'ufficio, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e alla bacheca del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi, decorsi i quali, senza che concessionario o aventi titolo abbiano provveduto a sanare la situazione, il Comune provvederà d'ufficio, senza alcun obbligo di ulteriore avviso ai concessionari o aventi titolo, ad estumulare o esumare i contenuti del manufatto oggetto di decadenza e inumare e i resti mortali in campo comune o liberare i resti ossei o ceneri rispettivamente in ossario e cinerario comune. . In presenza di resti mortali non mineralizzati è altresì facoltà dell'Amministrazione provvedere alla cremazione ai sensi dell'art. 11 c.5 della L.R. n.19 del 29.7.2004 e le risultanti ceneri liberate nel cinerario comune. Nella diffida o nella pubblicazione verranno indicati i modi e i tempi di estumulazione/esumazione dei defunti presenti nel manufatto. Il concessionario o aventi titolo possono anche in presenza di decadenza disporre dei loro defunti e collocarli a loro spese in altri manufatti con necessaria

richiesta scritta da inoltrare entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento della diffida o della pubblicazione all'Albo Comunale.

Trascorsi i termini di cui al comma 3, senza che il concessionario o aventi titolo abbiano provveduto a sanare la situazione, l'Amministrazione provvederà d'ufficio, senza alcun obbligo di ulteriore avviso ai concessionari od aventi titolo, ad estumulare o esumare i contenuti del manufatto oggetto di decadenza e ad inumare i cadaveri e resti mortali in campo comune o liberare i resti ossei o ceneri rispettivamente in ossario e cinerario comune. Nella diffida o nella pubblicazione saranno indicati i modi e tempi di estumulazione dei defunti presenti nel manufatto. Il concessionario o aventi titolo possono anche in presenza di decadenza disporre dei loro defunti e collocarli a loro spese in altri manufatti con necessaria richiesta scritta da inoltrare entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento della diffida o della pubblicazione all'Albo Comunale.

Art. 57 Estinzione

1.- Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3.- Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune ai sensi dell'art.51 del presente regolamento.

Art. 58 Retrocessioni

In caso di rinuncia ad un manufatto cimiteriale prima della scadenza della concessione, sarà rimborsata al concessionario ovvero ai suoi aventi causa una somma pari ad un trentesimo del valore risultante dal contratto, per ogni anno che resta prima alla scadenza del contratto stesso, escluse le frazioni d'anno, ed essendo riservata alla Giunta Comunale l'adozione dei singoli atti deliberativi dei rimborsi dovuti.

Art. 59 Concessioni cimiteriali a tempo determinato eccedente i 99 anni

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciata anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

La norma prevista al comma precedente si applica nel caso in cui si verifichi una grave situazione di carattere igienico-sanitaria e/o nel caso in cui, per estinzione della famiglia o

per disinteresse degli eredi del concessionario originario non venga provveduto alla richiesta di nuova concessione.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art.60 Illuminazione votiva

Le lampade votive potranno essere installate solo previa richiesta indirizzata al Sindaco ed ottenuta la relativa concessione. La fornitura di energia elettrica sarà effettuata previo pagamento di onere di allacciamento, determinato dalla Giunta Comunale ed è subordinata al pagamento di un corrispettivo annuo per ogni lampada i cui termini ed importi saranno determinati dalla giunta comunale.

Per chi avesse già una concessione di somministrazione di energia elettrica non deve chiedere ulteriore concessione nel caso in cui intenda illuminare un nuovo manufatto cimiteriale. Sarà sufficiente farne richiesta scritta in carta semplice e pagare i relativi oneri come sopra determinati.

Se alla data di scadenza alcuni utenti risultassero morosi, si invierà agli stessi sollecito, con invito ad effettuare il pagamento, compreso di indennità di mora, entro 10 giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine senza che sia pervenuto il pagamento il Comune avrà diritto a interrompere l'erogazione di energia elettrica, salvo ed impregiudicata ogni altra conseguenza di legge.

In caso di guasti alla somministrazione alle singole illuminazioni, sarà a carico dell'utente farne apposita segnalazione all'ufficio competente affinché lo stesso si attivi per il regolare ripristino.

CAPO 10 – POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 61 Polizia del Cimitero

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

E' fatto divieto circolare con veicoli a motore e biciclette all'interno dei Cimiteri. Coloro che avranno necessità di utilizzare un mezzo per raggiungere il manufatto cimiteriale, dovranno munirsi di regolare autorizzazione presso l'Ufficio Cimiteriale; sono esclusi da tale divieto i mezzi degli operatori che vi accedono soltanto per servizio necroscopico

E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai minorenni se non accompagnati da persone adulte.

E' proibito passare attraverso i campi e attraverso le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

E' fatto divieto calpestare i manufatti delle tombe interrato.

Art. 62 Cura e manutenzione

E' fatto obbligo alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose.

In caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi a diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti previa diffida, salvo i casi di estrema urgenza, ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Art. 63 Divieti

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti e le corone.

È assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle edicole, alle lapidi, ecc., com'è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia conforme alle disposizioni del presente regolamento o non siano state autorizzate dal Sindaco.

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Art. 64 Contravvenzioni

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salvo l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art.65 Immemoriale

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione

l'istituto dell'“immemoriale”, quale presunzione “juris tantum” della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Detto istituto giuridico ha funzione preventiva di “notazione di memoria” consistente nell'esercizio di un diritto che si presume legittimo in quanto fondato sulla vetustà e sull'uso specifico esercitato nel tempo. Il presupposto di base è la sussistenza, ovvero, che sia stato presente un titolo di possesso del diritto, nella fattispecie un diritto di concessione.

Se la tomba “familiare” è stata ed è utilizzata da defunti tuttora occupanti tumuli nello stesso manufatto almeno dal 21.12.1942 è ritenuto tale fatto prova di legittimità in quanto tali tempi di tumulazione comprovati dagli atti registrati negli archivi cimiteriali, sono considerati probanti circa la sussistenza presunta del diritto in forma suppletiva rispetto alla mancanza del titolo di concessione.

Il perfezionamento dell'atto può avvenire oltre che per sentenza del Giudice del Tribunale che affermi la sussistenza del diritto, anche inoltrando istanza al Comune. La conoscenza dei testimoni aventi titolo dovrà essere dichiarata con atto scritto e documentata con ricerca anagrafica- storica contestualmente all'istanza.

Il riconoscimento di concessione è vincolato al mantenimento all'interno del manufatto di tutti i defunti ivi presenti al momento del perfezionamento dell'atto fermo restando la possibilità di effettuare operazioni cimiteriali atte ad aumentare lo spazio di utilizzo.

Conseguentemente al riconoscimento della concessione, per atto scritto, i richiedenti dovranno rendere effettivo il loro titolo effettuando entro 30 gg dell'istanza di immemoriale, voltura, pena l'annullamento della richiesta.

Art. 66 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e nella Legge Regionale n.19/2004.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

Il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato in ultimo con deliberazione di consiglio comunale n. 55 nella seduta del 30.11.2006, e successive modificazione ed integrazioni, è abrogato.